

**D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3966****Variante all'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Monte Netto, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 11 giugno 2015 prot.n.T1.2015.0028881, è pervenuta alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la richiesta di approvazione della variante all'art. 39 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Monte Netto, integrata con nota prot.n.T1.2015.0034220 del 30 giugno 2015;

## Viste:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 «Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali comprensivi del settore Alpi e Prealpi»;
- la d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» (PTR) ed in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), parte integrante dello stesso, che contiene la disciplina paesaggistica regionale;
- la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»;
- la d.g.r. 30 maggio 2014, n. 1894 «Approvazione piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Monte Netto»;

## Atteso che:

- con deliberazione della Comunità del Parco del 7 novembre 2014, n. 13, è stato dato avvio al procedimento per la variante all'art. 39 «Caratteristiche degli edifici del Parco» delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Monte Netto;
- l'avviso di avvio del suddetto procedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente gestore del Parco il 28.11.2014;
- in data 7 gennaio 2015 si è tenuta la riunione del «Tavolo di confronto istituzionale» relativo alla procedura di esclusione della variante in oggetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS);
- in data 16 gennaio 2015 l'Autorità Competente per la VAS ha emesso il decreto di esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante all'art. 39 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Monte Netto;
- con deliberazione del 16 gennaio 2015, n. 1 la Comunità del Parco regionale del Monte Netto ha adottato la variante all'art. 39 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- con nota prot.n. 044 del 3 febbraio 2015 è stato pubblicato l'avviso di deposito della variante all'art. 39 delle NTA, con le indicazioni circa i termini per la presentazione delle osservazioni;
- con deliberazione del 5 giugno 2015, n. 4 la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni presentate;

## Preso atto che:

- la variante all'art. 39 delle NTA si è resa necessaria a seguito delle difficoltà di applicazione dell'attuale formulazione del medesimo articolo, che, come si legge nella relazione alla variante, non garantisce «in modo sufficiente la qualità e la compatibilità paesistico ambientale degli interventi sugli edifici all'interno del Parco»;
- sempre nella relazione alla variante si legge che l'attuale art. 39 delle NTA, non distinguendo tra edifici storici, contemporanei o moderni, prescrive genericamente tipologie

e materiali uguali per tutte le tipologie di edifici;

- la proposta di variante intende sostituire interamente l'art. 39 delle NTA con un nuovo articolo che dettaglia maggiormente le categorie di edifici e distinguendo tra: prescrizioni generali per gli edifici esistenti, edifici dei nuclei di antica formazione e cascine storiche, altri edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione, rendendo la norma «più aderente alle esigenze contemporanee salvaguardando i caratteri del paesaggio locale, consentendo però anche interventi di architettura moderna»;

Verificato che si tratta di una modifica di carattere normativo per la quale l'autorità competente non ha rilevato effetti significativi sull'ambiente prodotti dagli interventi previsti con la variante, in quanto «non incide sulle attività già consentite dalle NTA del PTC che rimangono immutate... non introducendo in alcun modo nuove potenzialità edificatorie né nuove trasformazioni del territorio»;

Visti il rapporto preliminare e la relazione tecnica predisposti dal Parco regionale del Monte Netto, allegati alla proposta di variante;

Evidenziato che in fase istruttoria regionale sono state apportate alcune modifiche al testo dell'articolo, finalizzate a precisare alcune previsioni contenute nella proposta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la nuova formulazione dell'art. 39, come modificato dall'istruttoria regionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Monte Netto, come riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC vigente;

2. di dare atto dell'esclusione della variante puntuale di cui al punto 1 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come riportato nel provvedimento dell'Autorità Competente, di cui in premessa;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Monte Netto, nella versione modificata riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Art. 39 - Caratteristiche degli edifici nel Parco**

Quando non diversamente specificato dalle norme del presente PTC, saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni.

**A. Prescrizioni generali per gli edifici esistenti**

- a) Impianti: ad esclusione dei pluviali, le tubazioni e gli impianti in genere dovranno essere postate preferibilmente sottotraccia, dove ciò non fosse in alcun modo possibile le stesse dovranno essere disposte in modo da non interferire con il disegno di facciata riducendone od obliterandone la leggibilità;
- b) corti e altri spazi scoperti: gli spazi scoperti che costituiscono pertinenza diretta del complesso edilizio, anche se privati, non potranno essere occupati in alcun modo da nuovi manufatti edilizi o da nuovi edifici tranne i casi in cui sono ammessi ampliamenti, mentre dovranno essere sistemati a verde o pavimentati con materiali adeguati ai caratteri storici del sito quali:
  - pietra naturale o ricostruita simile a quella riscontrabile negli edifici affini;
  - terra battuta;
  - acciottolato;
  - ghiaietto.
- c) aperture nelle coperture: è vietata la formazione di nuovi abbaini, mentre sono ammesse le aperture a raso della falda. Ad esclusione degli edifici di valore storico, è ammessa la realizzazione di tasche nel tetto nelle dimensioni strettamente necessarie al recupero dei rapporti di area e illuminazione, quando obbligatori;
- d) antenne paraboliche: l'installazione di antenne paraboliche è ammessa preferibilmente in copertura su falde non visibili dai percorsi fruibili dal pubblico. Nel caso di edifici composti da più abitazioni l'impianto sarà centralizzato;
- e) è vietato installare sulle facciate apparecchiature di qualsiasi tipo che comportino una alterazione significativa del prospetto dell'edificio;
- f) adeguamenti antincendio: l'occupazione del sottosuolo, per la realizzazione di scale di sicurezza e centrali termiche, prescritte dal Comando VV.FF. sarà concessa solo nei casi di dimostrata impossibilità di risolvere tale necessità all'interno dei volumi esistenti.
- g) elementi di arredo stradale:
  - tende, insegne, scritte pubblicitarie, visibili dai percorsi fruibili dal pubblico, dovranno essere coerenti con il disegno di facciata e in assonanza con l'architettura dell'edificio, senza introdurre elementi discorsivi della composizione architettonica dell'edificio;
  - le insegne e le scritte pubblicitarie potranno essere del tipo a bandiera se realizzate in ferro e di adeguate proporzioni;

**A.1. Prescrizioni particolari per gli edifici dei nuclei di antica formazione e cascine storiche.**

- a) salvaguardia e ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico-ambientale, come volte, manufatti in pietra (portali, banchine, balconi), apparato decorativo originario ecc.;
- b) mantenimento e ripristino delle coperture inclinate, protette con manto in cotto (coppi o similari se esistenti) con gronde realizzate con materiali tradizionali o cornicioni intonacati;
- c) la chiusura parziale e/o totale di logge e porticati, sarà ammessa solo nel caso di edifici in cui questi elementi non costituiscono elemento caratterizzante dell'architettura del complesso edilizio o del corpo di fabbrica; in tal caso il tamponamento delle logge e dei porticati sarà realizzato in modo da mantenere leggibile l'orditura dei pilastri o degli altri elementi strutturali significativi impiegando preferibilmente modalità e materiali non "mimetici";
- d) i serramenti saranno in legno; l'impiego di serramenti in acciaio o alluminio verniciato o trattato sarà ammesso solo per aperture di grandi dimensioni;
- e) non è ammessa la costruzione di oggetti (scale esterne, tettoie, pensiline, balconi ecc.) che comportino una alterazione significativa della tipologia dell'edificio;
- f) finiture esterne: intonaci di tipo tradizionale a calce; non sono ammesse malte cementizie, intonaci plastici e/o con finiture superficiali estranee alla tradizione locale. Le tinteggiature utilizzate per le finiture esterne non devono risultare in contrasto con la tradizione storica. In casi di particolare importanza storico-architettonica ed ambientale potranno essere richieste indagini stratigrafiche volte ad accertare la sequenza delle coloriture antiche;
- g) nel caso di recupero funzionale di edifici non residenziali, se non diversamente possibile, è consentita la formazione di aperture al solo fine di assicurare i rapporti aeroilluminanti, quando obbligatori, di ciascun locale;
- h) autorimesse: i posti auto pertinenziali dovranno essere soddisfatti utilizzando porticati e/o barchesse, quando esistenti, evitando aperture sulle facciate visibili dai percorsi fruibili dal pubblico o prevedendo posti macchina scoperti nelle aree di pertinenza;

**A.2. Prescrizioni particolari per gli altri edifici esistenti privi di valore storico**

Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti privi di valore storico, dovranno impiegare materiali congrui con l'epoca di costruzione degli stessi escludendo l'impiego di:

- i) intonaci plastici o finiture superficiali estranee all'epoca di costruzione. I colori delle tinteggiature utilizzate per le finiture esterne devono risultare assonanti con il contesto;
- j) rivestimenti in pietra o con altri materiali se non già presenti nell'edificio;
- k) introdurre elementi architettonici o componenti costruttive anomale rispetto allo stile architettonico dell'edificio (colonne, timpani, cornicioni, parapetti, ecc.).

**B. Edifici di nuova costruzione**

Quando ammessi, i nuovi edifici potranno essere realizzati anche impiegando materiali e tecniche costruttive innovative e forme appartenenti all'architettura contemporanea.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione della morfologia dell'edificio o del complesso edilizio che dovrà adeguarsi alle forme dominanti del paesaggio circostante evitando corpi di fabbrica fuori scala che si impongano quali elementi rilevanti e tali da obliterarne i caratteri d'insieme.

La Commissione paesaggio dovrà valutare con particolare attenzione l'impatto percettivo e la configurazione morfologica delle nuove costruzioni dai percorsi e dai punti panoramici esistenti o previsti da piani e progetti dai quali lo stesso risulterà visibile ai fruitori del parco.